

COMUNE DI SORAGA



**Allegato "4" alla deliberazione n.12 di data 25.03.2013 del Consiglio comunale**

**Il Segretario comunale  
dott. Antonio Belmonte**

**Il Sindaco  
Roberto Pellegrini**



**COMUNE DI SORAGA**

**PROVINCIA DI TRENTO**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DI  
POLIZIA MORTUARIA  
E CIMITERIALE**

**In attuazione del D.P.R. 10 settembre 1990,  
n. 285**



## REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

### INDICE

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>6</b>
Art. 1 - Contenuti e finalità .....	6
Art. 2 - Competenze e gestione dei servizi di polizia mortuaria .....	6
<b>TITOLO II – DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO .....</b>	<b>6</b>
Art. 3 - Periodo di osservazione.....	6
Art. 4 - Deposizione nel feretro .....	6
Art. 5 - Collocazione nel feretro .....	7
Art. 6 - Struttura dei feretri .....	7
Art. 7 - Piastrina di riconoscimento .....	7
<b>TITOLO III – ESUMAZIONI PER TRASFERIMENTI .....</b>	<b>7</b>
Art. 8 - Esumazioni feretri per trasferimenti.....	7
Art. 9 - Verbale .....	7
Art. 10 - Divieto.....	7
Art. 11 - Esumazione straordinaria.....	8
Art. 12 - Vilipendio di cadavere .....	8
<b>TITOLO IV – TRASPORTO DEI CADAVERI.....</b>	<b>8</b>
Art. 13 - Trasporto cadaveri .....	8
Art. 14 - Autorizzazione al trasporto.....	8
Art. 15 - Decessi su pubblica via.....	8
Art. 16 - Morte per malattie infettive-diffusive .....	8
Art. 17 - Cadavere radioattivo .....	9
Art. 18 - Cortei funebri - percorso.....	9
Art. 19 - Cortei funebri - soste.....	9
Art. 20 - Autorizzazioni.....	9
Art. 21 - Trasporti di salme all'estero o dall'estero .....	9
Art. 22 - Trasporti fuori dal Comune.....	9
Art. 23 - Trasporti particolari .....	10
Art. 24 - Feretri provenienti da fuori Comune .....	10



Art. 25 – Percorso corteo .....	10
Art. 26 – Trasporto cadaveri per indagini scientifiche .....	10
Art. 27 – Trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili .....	10
<b>TITOLO V - INUMAZIONI .....</b>	<b>11</b>
Art. 28 - Cimitero .....	11
Art. 29 – Cippo.....	11
Art. 30 – Scavo fossa.....	11
Art. 31 – Dimensioni fossa .....	11
Art. 32 – Caratteristiche feretro .....	12
Art. 33 – Cadavere inumato .....	12
Art. 34 – Deposizione feretro .....	12
Art. 35 – Deposizione fiori.....	12
Art. 36 – Sepolture private ad inumazione .....	13
Art. 37 – Caratteristiche fossa.....	13
Art. 38 – Registro inumazioni.....	13
<b>TITOLO V - TUMULAZIONI .....</b>	<b>14</b>
Art. 39 - Nicchie .....	14
Art. 40 – Tumulazioni private speciali .....	14
Art. 41 – Diritto di sepoltura .....	14
Art. 42 – Decorazione loculi .....	14
Art. 43 – Divieto realizzazione opere .....	15
Art. 44 – Concessioni nicchie/cellette .....	15
Art. 45 – Spese manutenzione nicchie/cellette.....	15
Art. 46 – Costo servizio tumulazione.....	15
<b>TITOLO VI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI .....</b>	<b>16</b>
Art. 47 - Esumazioni .....	16
Art. 48 – Autorizzazione per esumazioni ordinarie .....	16
Art. 49 – Resti mortali esumati.....	16
Art. 50 – Divieti apertura feretri .....	17
Art. 51 - Estumulazioni.....	17
Art. 52 – Esumazioni straordinarie e relativo trasporto.....	17
Art. 53 – Definizione “resto mortale” .....	18



<b>TITOLO VII – CREMAZIONI .....</b>	<b>19</b>
Art. 54 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione .....	19
Art. 55 – Urne cinerarie.....	19
Art. 56 – Affidamento ceneri .....	19
Art. 57 – Dispersione ceneri.....	20
<b>TITOLO VIII – IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE .....</b>	<b>22</b>
Art. 58 - Autopsie.....	22
Art. 59 – Imbalsamazione .....	22
Art. 60 – Imbalsamazione cadaveri radioattivi.....	22
<b>TITOLO IX – ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE     ADDETTO .....</b>	<b>23</b>
Art. 61 – Requisiti per sepolture.....	23
<b>TITOLO X – NORME DI SERVIZIO .....</b>	<b>23</b>
Art. 62 – Norme .....	23
Art. 63 – Sepolture comuni .....	23
Art. 64 – Preparazione fosse e sepolture .....	23
Art. 65 – Avviso .....	23
<b>TITOLO XI – POLIZIA DEL CIMITERO .....</b>	<b>24</b>
Art. 66 – Apertura cimitero .....	24
Art. 67 – Accessi al cimitero.....	24
Art. 68 – Ordine del cimitero .....	24
Art. 69 – Coltivazioni nel cimitero.....	24
Art. 70 – Cura delle tombe .....	24
Art. 71 – Rimozione ornamenti non idonei .....	25
Art. 72 – Danni.....	24
Art. 73 – Partecipazione ad esumazione straordinarie .....	25
Art. 74 – Comportamenti all'interno del cimitero.....	25
<b>TITOLO XII – CONTRAVVENZIONI .....</b>	<b>25</b>
Art. 75 – Sanzioni .....	25



<b>TITOLO XII – DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>25</b>
Art. 76 – Richiami normativi .....	25
Art. 77 – Abrogazione di norme prevedenti .....	25
Art. 78 – Entrata in vigore Regolamento .....	25



## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### Art. 1 - Contenuti e finalità

Il presente Regolamento è diretto a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla pubblica salute dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli che si riferiscono alla destinazione dei cadaveri o di parti di essi, ai depositi di osservazione ed obitori, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione e vigilanza di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, ed in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Il presente Regolamento attua e specifica le normative di rango superiore per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) nel rispetto delle tradizioni locali, della diversa appartenenza religiosa, delle sensibilità personali e della dignità della persona anche dopo la morte, svolgere un servizio che costituisca per i familiari dei defunti un sostegno concreto sollevandoli fin dove possibile dagli impegni materiali e burocratici connessi all'evento della morte;
- b) ricercare la semplificazione delle procedure burocratiche e la concentrazione degli adempimenti in un solo ufficio comunale anche assumendo funzioni e servizi di altri enti mediante accordi, convenzioni o altri strumenti organizzativi idonei;
- c) organizzare il servizio secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia per minimizzare i costi a carico della collettività per l'attività istituzionale e a carico del singolo per le prestazioni a domanda individuale;
- d) determinare le tariffe di tutte le prestazioni richieste, sia in materia funebre che cimiteriale, comprese le tariffe relative alle concessioni di sepolture private.

### Art. 2 - Competenze e gestione dei servizi di polizia mortuaria

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale dell'ufficio competente.

## **TITOLO II - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO**

### Art. 3 – Periodo di osservazione

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990 n.285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

### Art. 4 - Deposizione nel feretro

Ogni feretro deve contenere una sola salma Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto.



#### Art. 5 – Collocazione nel feretro

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

#### Art. 6 – Struttura dei feretri

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa.

#### Art. 7 – Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebili il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali dati certi.

### **TITOLO III – ESUMAZIONI PER TRASFERIMENTI**

#### Art. 8 – Esumazioni feretri per trasferimenti

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 52.

Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, ai termini dell'art. 83 del regolamento di Polizia mortuaria 10.09.1990, n. 285. Alle esumazioni devono sempre assistere il Custode del cimitero - o chi per esso - e due testimoni.

#### Art. 9 – Verbale

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere in presso il Custode del cimitero - o chi per esso - e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

#### Art. 10 – Divieto

È proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.



#### Art. 11 – Esumazione straordinaria

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

#### Art. 12 – Vilipendio di cadavere

È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il Responsabile del Servizio o il Custode del cimitero - o chi per esso - sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Coordinatore Sanitario della A.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

### **TITOLO IV – TRASPORTO DEI CADAVERI**

#### Art. 13 – Trasporto cadaveri

Il trasporto dei cadaveri al cimitero viene effettuato a cura e a spese della famiglia del defunto. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al Custode del cimitero - o chi per esso -.

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

#### Art. 14 – Autorizzazione al trasporto

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

#### Art. 15 – Decessi su pubblica via

I morti giacenti su suolo pubblico ed i morti in luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati alla cappella mortuaria del cimitero e si dovrà disporre in modo che il Custode - o chi per esso - possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

#### Art. 16 – Morte per malattie infettive-diffusive

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.



Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 14 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo art. 21, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

#### Art. 17 – Cadavere radioattivo

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

#### Art. 18 – Cortei funebri - percorso

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

#### Art. 19 – Cortei funebri - soste

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

#### Art. 20 – Autorizzazioni

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco.

Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 14 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

#### Art. 21 – Trasporti di salme all'estero o dall'estero

Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dai casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, alla scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. .

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica soltanto alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

#### Art. 22 – Trasporti fuori dal Comune

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.

Gli addetti al servizio non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.



#### Art. 23 – Trasporti particolari

Per il trasporto di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10.02.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con Regio Decreto 01.07.1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16.06.1938, n. 1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

#### Art. 24 – Feretri provenienti da fuori Comune

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficio dello Stato Civile rilascerà al Custode del cimitero - o chi per esso - il permesso di seppellimento.

Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della A.S.L. .

#### Art. 25 – Percorso corteo

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

#### Art. 26 – Trasporto cadaveri per indagini scientifiche

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

#### Art. 27 - Trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolte in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0.660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.



## **TITOLO V – INUMAZIONI**

### *Art. 28 - Cimitero*

Premesso che il cimitero si compone:

- a) di campi comuni per inumazione – cd. tombe individuali;
- b) di campi per sepolture private ad inumazione - cd. tombe di famiglia
- c) di ossario comune atto ad accogliere le ossa provenienti dalle esumazioni ed a sottrarre le stesse alla vista del pubblico;
- d) di un colombario (ossario/cinerario) per accogliere le urne con le ossa o con le ceneri dei cremati;
- e) camera mortuaria.

I campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità (vedi planimetria esplicativa Allegato C).

La collocazione delle urne avverrà in settori distinti per le ossa e per le ceneri; l'assegnazione delle cellette sia ossario che cinerarie, seguirà l'ordine come da Allegato B.

### *Art. 29 - Cippo*

Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo - fornito dai familiari del defunto - posto a cura degli operai comunali, subito dopo la copertura della fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

Sul cippo sarà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Il lavoro di inumazione sarà svolto dagli operai comunali su un compenso fisso nella misura di cui all'Allegato Tabella A punto 1.

Il lavoro degli operai, per quanto si riferisce all'inumazione vera e propria ed alla copertura della cassa, potrà essere coadiuvato dai familiari o parenti del defunto, ma non svolto solo da questi ultimi.

### *Art. 30 – Scavo fossa*

Ciascuna fossa deve essere scavata a 2 (due) metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

### *Art. 31 – Dimensioni fossa*

Tutte le fosse per le inumazioni di cadaveri di persone oltre 12 (dodici) anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a ml. 2) la lunghezza di ml. 2,20 e la larghezza di ml. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra ml. 0,60.

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di ml. 0,30 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.



#### Art. 32 – Caratteristiche feretro

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo e di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo di duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2 (due).

Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di 5 (cinque) nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

#### Art. 33 – Cadavere inumato

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

#### Art. 34 – Deposizione feretro

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà eseguita con corde od a braccia o a mezzo di meccanismo sicuro.

Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art.30.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

#### Art. 35 – Deposizione fiori

Tanto sulle sepolture private ad inumazione – effettuate sulle aree destinate alle tombe di famiglia - quanto sulle tombe individuali nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine.

Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.



#### Art.36 - Sepolture private ad inumazione

La sepoltura privata ad inumazione è lo spazio cimiteriale posto lungo una parte del perimetro del cimitero e individuato dai quadri D e E dell'Allegato C.

Le concessioni perpetue rilasciate fino al 1975 conservano tale regime giuridico fatta salva la possibilità di dichiarare la decadenza se accertata l'estinzione della famiglia.

Il comune porrà a carico dei titolari, a titolo di concorso spese, delle quote annuali per la manutenzione, la pulizia e l'illuminazione dei Cimiteri, nella misura di cui all'Allegato Tabella A punto 2.

Il mancato pagamento di tali quote costituisce motivo di decadenza della concessione.

#### Art. 37 – Caratteristiche fosse

Le fosse vanno delimitate, mediante un cordolo e con l'apposizione di una croce in ferro. La testa del cordolo può essere elevata fino a 45 (quarantacinque) centimetri e deve rispettare le dimensioni, le caratteristiche e i materiali di cui alle indicazioni costruttive allegate al presente Regolamento sotto la voce Allegato D.

I lavori di cui sopra dovranno essere effettuati nel rispetto delle indicazioni fornite dal personale del Comune di Soraga appositamente incaricato.

Entro il termine di 24 mesi è fatto obbligo di provvedere alla definitiva sistemazione della tomba, nel pieno rispetto di quanto previsto al precedente primo paragrafo del presente articolo.

In caso di inadempienza, il Comune provvederà direttamente all'effettuazione dell'intervento di cui sopra, salvo poi rivalersi nei confronti degli eredi del defunto.

#### Art. 38 – Registro inumazioni

L'Ufficio comunale competente terrà apposito registro delle inumazioni indicante nome e cognome del defunto, data di nascita, data di morte nonché il numero di fossa, anche al fine di poter effettuare le rotazioni delle sepolture con cadenza quindicennale.



## **TITOLO V – TUMULAZIONI (Sepulture private)**

### Art. 39 - Nicchie

Il Comune può concedere l'uso ai privati di nicchie per la raccolta dei resti mortali individuali, (previste dall'art. 28 lett. d) del presente Regolamento.

### Art. 40 – Tumulazioni private speciali

La tumulazione in sepolture private di salme di persone che sono state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2° comma dell'art. 93 D.P.R. 10.09.1990 n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

### Art. 41 – Diritto di sepoltura

Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione ai sensi dell'art.44, che ha provveduto al pagamento della tariffa e al cui nome è stato quindi rilasciato l'atto di concessione.

La durata della concessione, fissata in anni 30, decorre dalla data di sottoscrizione da parte del concessionario. Le cellette disponibili vengono concesse ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande e seguendo l'ordine indicato dall'allegato B.

Alla scadenza della concessione il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario/cinerario comune; è facoltà dell'Amministrazione comunale di concedere al concessionario, alla famiglia o agli eredi la possibilità di rinnovare la concessione per un eguale periodo di tempo mediante pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

### Art. 42 – Decorazione loculi

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi, eseguite a spese dei familiari del defunto, dovranno rispettare i seguenti dettami:

fotoceramica ovale cm. 7 x 9 o 8 x 10 (posizionata in alto, al centro della piastra)

cornice in bronzo liscia

iscrizione con lettere applicate in bronzo carattere ROMANO

altezza iscrizione nome e cognome: cm. 1,5 (uno virgola cinque)

altezza iscrizione date: cm. 1,5 (uno virgola cinque)

segno per nascita: \*

segno per morte: +

altezza portafiori in bronzo: cm. 14 (quattordici)

altezza lampada: cm. 14 (quattordici)

Sulla piastra può essere collocato il portafiori o, in alternativa, la lampada (posizionati in basso a destra).

Nel caso in cui vengano collocate più urne cinerarie in un unico loculo, le iscrizioni dovranno essere dimensionate in modo tale che sulla piastra sia possibile riportare tutte le generalità dei defunti ivi deposti.



Art. 43 – Divieto realizzazione opere

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 44 – Concessione nicchie/cellette

La concessione delle nicchie/cellette individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di Legge a spese del concessionario.

La tassa di concessione di ogni celletta ossario o cineraria è fissata nella misura di cui all'Allegato Tabella A punto 3 e 4.

Art. 45 – Spese manutenzione nicchie/cellette

Le spese di manutenzione delle nicchie/cellette sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 46 – Costo servizio tumulazione

Il servizio di tumulazione, compresa la muratura del loculo, sarà svolto dagli operai comunali.

Il loculo per la raccolta delle urne cinerarie/ossario andrà chiuso con muratura in mattoni pieni prima della posa della piastra di marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

La tariffa per il servizio di tumulazione è fissata nella misura di cui all'Allegato Tabella A punto 5.



## TITOLO VI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

### Art. 47 - Esumazioni

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si eseguono dopo un quindicennio dalla inumazione od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

### Art. 48 – Autorizzazione per esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie, per compiuto quindicennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, vengono regolate ed autorizzate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate tranne che nella parte vecchia dove si procederà nel senso indicato dall'Allegato C.

### Art. 49 – Resti mortali esumati

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, i resti mortali riesumati potranno presentarsi mineralizzati o non mineralizzati.

Nel caso i resti mortali fossero rinvenuti mineralizzati, a discrezione dei familiari interessati potranno essere sistemati secondo le seguenti modalità:

1. nelle cellette ossario esistenti, previa richiesta di concessione;
2. nell'ossario comune esistente sotto la cappella mortuaria;
3. nella tomba di un parente nei campi A, B, C, D e E tombe di famiglia, F,G e H, qualora le condizioni lo consentano;
4. cremati e successivamente collocati:
  - a) nelle cellette cinerarie esistenti, previa richiesta di concessione;
  - b) nel cinerario comune esistente sotto la cappella mortuaria;
  - c) nella tomba di un parente nei campi A, B, C, D e E tombe di famiglia, F, G e H, qualora le condizioni lo consentano;
  - d) conservati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia – affidamento delle ceneri (Legge Provinciale n. 7 dd. 20.06.2008).

Nel caso invece i resti mortali riesumati fossero rinvenuti non mineralizzati, a discrezione dei familiari interessati potranno essere sistemati secondo le seguenti modalità:

1. cremati e successivamente collocati:
  - a) nelle cellette cinerarie esistenti, previa richiesta di concessione;
  - b) nel cinerario comune esistente sotto la cappella mortuaria;
  - c) nella tomba di un parente nei campi A, B, C, D e E tombe di famiglia, F, G e H, qualora le condizioni lo consentano;
  - d) conservati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia – affidamento delle ceneri (Legge Provinciale n. 7 dd. 20.06.2008).



- reinumati nelle nuove tombe realizzate sull'area riordinata, ove permarranno per 5 anni. La tariffa per il servizio di reinumazione è fissata nella misura di cui all'Allegato Tabella A punto 6.

Le ossa rinvenute, qualora i familiari non richiedano la collocazione in una sepoltura privata, vengono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.

Nel caso in cui i familiari optino per l'interramento delle ossa all'interno del cimitero come previsto nel paragrafo 2 punto 3, il servizio verrà svolto dagli operai comunali. La tariffa per il servizio di interramento della cassetta ossario è fissata nella misura di cui all'Allegato Tabella A punto 7.

Le lapidi, cippi etc, che saranno sottoposte a tutela a sensi dell'art.11 lett. a) del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo e pertanto conservate all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo su indicazione della Soprintendenza per i Beni architettonici. Diversamente, i familiari potranno optare per il recupero o meno della lapide o di ogni altro oggetto ornamentale (vasi, lampade, foto etc.). In caso di disinteresse interverrà il Comune d'ufficio.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute saranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente individuata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono rifiuti speciali di cui al D.M. 26.6.2000 n. 219 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

#### Art. 50 – Divieto apertura feretri

Prima che siano trascorsi quindici anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica mediante un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

#### Art. 51 - Estumulazioni

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

#### Art. 52 – Esumazioni straordinarie e relativo trasporto

Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della A.S.L. e del Custode del cimitero - o chi per esso -.

In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella cappella mortuaria a cura del Custode del cimitero - o chi per esso - sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.



Art. 53 – Definizione “resto mortale”

Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare la probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Si definisce “resto mortale” il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero, per salme inumate, l'esito della trasformazione delle stesse allo scadere del turno almeno decennale di rotazione per effetto di mummificazione o saponificazione e, per salme tumulate, l'esito della trasformazione allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni per effetto di corificazione.

Per quanto riguarda i trattamenti consentiti all'esumazione ordinaria, si rimanda quanto previsto nella Circolare esplicativa 31 luglio 1998 n.10 del Ministero della Sanità - Allegato E, e riportato nel precedente art.49.



## TITOLO VII – CREMAZIONI

### Art. 54 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione di cui all'articolo 79, 1° comma del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

Il Comune di Soraga, in deroga al comma precedente, può autorizzare la cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, in occasione di esumazioni.

In mancanza di disposizione testamentaria ovvero di presentazione del modulo di adesione ad un'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri, la volontà del defunto, eventualmente manifestata dal coniuge o dai parenti aventi titolo, deve risultare da atto scritto redatto ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n° 445/2000.

Il costo per la cremazione è a carico dei richiedenti secondo quanto stabilito dalla Legge 28 febbraio 2001, n.26.

### Art. 55 - Urne cinerarie

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, a titolo oneroso per la durata della concessione.

Oltre alla disposizione di cui al comma precedente, le ceneri derivanti da cremazione possono essere:

1. disperse, secondo le modalità previste dal presente regolamento;
2. interrate in cimitero in apposito pozzetto per salvaguardarne l'integrità.
3. oggetto di affidamento, presso la residenza dell'avente titolo.

Qualora la famiglia non abbia provveduto ad alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Per quanto riguarda la dispersione delle ceneri, tale possibilità è concessa previa richiesta e successiva autorizzazione del Sindaco.

Per quanto riguarda l'interramento delle urne all'interno del cimitero, è concesso secondo quanto dettato dall'art.49 del presente Regolamento. La tariffa per il servizio di interramento dell'urna è fissata nella misura di cui all'Allegato Tabella A punto 7.

### Art. 56 - Affidamento delle ceneri

L'affidamento personale di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità richiamate all'articolo precedente o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto, manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità richiamate all'articolo precedente o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto, manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi. Rimane inteso che l'affidamento si concretizza solo con accettazione da parte dell'affidatario indicato che dovrà firmare apposito verbale.



In caso di disaccordo tra gli aventi titolo che non abbia consentito l'espressione della maggioranza sull'affidamento stesso e/o sull'affidatario, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero a titolo oneroso a carico degli aventi titolo stessi, mediante concessione di nicchia o celletta per il periodo previsto dall'apposito regolamento.

I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune di Soraga, richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti elementi o documentazione:

1. i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
2. la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
3. l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del Comune;
4. l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento;
5. la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
6. la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario. La variazione di residenza comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria per l'ottenimento della autorizzazione al trasporto dell'urna.

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta.

In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al cimitero comunale o al Comune di Soraga.

Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

1. per affidamenti autorizzati di urne: dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto ivi compreso il verbale di cremazione avvenuta;
2. per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero: dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
3. per i recessi dall'affidamento: dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
4. della data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

#### Art. 57 – Dispersione delle ceneri

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Sindaco del Comune di Soraga.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse.



L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà espressa dal defunto in forma scritta, secondo le seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla dispersione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari.

La dispersione è consentita unicamente:

- a) in apposita area a ciò destinata nel cimitero comunale (giardino delle rimembranze) se esistente;
- b) in natura, all'interno del territorio comunale, in aree esterne, pubbliche, lontano dai centri abitati e ad una distanza di almeno duecento metri da nuclei abitativi; in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri o insediamenti abitativi; in aree eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale, in assenza di specifica indicazione da parte del defunto;
- c) nei laghi, nell'alveo di fiumi e torrenti, purché nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
- d) in aree private: la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, al di fuori dai centri abitati e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
- e) nel cinerario comune.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, c.1, n. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale.

La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente titolo o dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13 della Legge Regionale n. 19/2004.

La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale che la dispersione è avvenuta nel luogo, nel giorno e all'ora autorizzata. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriale, se prevista, la verbalizzazione va redatta dal gestore del cimitero.

La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri, in quanto forma di sepoltura, può esser verificata dal Comune di Soraga, anche tramite il Custode cimiteriale – o chi per esso.

Le ceneri già custodite presso i cimiteri possono essere disperse secondo le modalità previste dal presente regolamento.



## **TITOLO VIII – IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE**

### **Art. 58 - Autopsie**

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha eseguito l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al Coordinatore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale competente ed essa verrà denunciata ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle Leggi Sanitarie 2 luglio 1934 n. 1265.

### **Art. 59 - Imbalsamazione**

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'A.S.L., da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) Una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la eseguirà.
- b) Distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 19 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

### **Art. 60 – Imbalsamazione cadaveri radioattivi**

L'imbalsamazione dei cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.



## **TITOLO IX – ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO**

### Art. 61 – Requisiti per sepolture

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi e compatibilmente con le disponibilità, la sepoltura anche a chi è nato a Soraga o il cui atto di nascita risulti registrato presso il Comune di Soraga, e a chi ha avuto la residenza a Soraga per almeno 25 (venticinque) anni.

## **TITOLO X – NORME DI SERVIZIO**

### Art. 62 - Norme

Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.

Tale atto sarà ritirato dal Custode del cimitero - o chi per esso - alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.

Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.

Del pari, salvo il caso di esumazione ordinate dell'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

### Art. 63 – Sepolture comuni

Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.

Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

Le sepolture comuni sono soggette a rotazione ordinaria.

### Art. 64 – Preparazione fosse e sepolture

È stretto dovere degli operai di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salto tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

### Art. 65 – Avviso

Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria.

È permesso il deposito sulle fosse di fiori e ghirlande.

Gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza entro il termine fissato dal Comune.



## TITOLO XI - POLIZIA DEL CIMITERO

### Art. 66 – Apertura cimitero

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

### Art. 67 – Accessi al cimitero

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. È assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. È proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta onde portarsi verso una tomba dei propri familiari.

### Art. ~~68~~ – Ordine del cimitero

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata e smaltita nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 26.6.2000 n. 219. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del Custode del cimitero - o chi per esso - raccolte e depositate nell'ossario.

### Art. 69 – Coltivazioni nel cimitero

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

### Art. 70 – Cura delle tombe

È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e le intemperie, venissero a cadere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del Custode del cimitero - o chi per esso - di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del Custode del cimitero - o chi per esso -, non fossero ritirati o riparati entro un mese dalle famiglie interessate.

### Art. 71 – Rimozione ornamenti non idonei

Il Comune ha diritto a far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

### Art. 72 - Danni

È assolutamente proibito recare qualsiasi danno o fregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., come è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia autorizzata dall'Autorità comunale.



Art. 73 – Partecipazione ad esumazioni straordinarie

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per Legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 74 – Comportamenti all'interno del cimitero

Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal Custode del cimitero o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di Legge.

**TITOLO XII - CONTRAVVENZIONI**

Art. 75 - Sanzioni

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione Amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27.07.1934 n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12.07.1961 n. 603 e degli articoli 32 e 113 della Legge 24.11.1981 n. 689.

**TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 76 – Richiami normativi

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e nel T.U. delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265.

Art. 77 - Abrogazione di norme precedenti

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme contenute nei precedenti Regolamenti locali e negli atti emanati dall'Amministrazione comunale in contrasto con il presente testo.

Art. 78 - Entrata in vigore Regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di Legge.



**Allegato "3" alla deliberazione n.12 di data 25.03.2013 del Consiglio comunale**

**Il Segretario comunale  
dott. Antonio Belmonte**

**Il Sindaco  
Roberto Pellegrini**

**Allegato Tabella A  
DELLE TASSE E DELLE TARIFFE  
DA CORRISPONDERSI**

<b>PUNTO</b>	<b>SERVIZIO/CONCESSIONE</b>	<b>TARIFFA/TASSA</b>
1	Servizio di inumazione eseguito dagli operai comunali (art.29 paragrafo 3)	Euro 150,00
2	Manutenzione, pulizia e illuminazione a carico titolari sepolture private ad inumazione – quota annuale (art.36 paragrafo 3)	Euro 30,00
3	Concessione cellette ossario per 30 anni (dimensioni 30x30) (art.44 paragrafo 2)	Euro 550,00
4	Concessione cellette cinerarie per 30 anni (dimensioni 30x38) (art.44 paragrafo 2)	Euro 700,00
5	Servizio di tumulazione eseguito dagli operai comunali (art.46)	Euro 85,00
6	Servizio inumazione a seguito rotazione (art.49 paragrafo 3 punto 2)	Euro 1.500,00
7	Servizio interrimento cassetta ossario/urna all'interno del cimitero (art.49 e art.55 paragrafo 6)	Euro 150,00

Le tariffe e le tasse di cui sopra sono aggiornate al mese giugno 2011; saranno adeguate agli indici Istat e considerati solo qualora superino il 5% di incremento.

